



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa

UDIENZA DEL [REDACTED] MAGGIO 2022

Il Giudice Unico

visto l'art. 83 d.l. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 e con le ulteriori modifiche introdotte con il d.l. n. 28/2020, convertito nella legge n. 70/2020, con l'art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, con il d.l. n. 125/2020, convertito nella legge n. 159/2020, con l'art. 23 del D.L. n. 137/2020, convertito nella legge n. 176/2020, con l'art. 1 D.L. n. 2/2021, convertito nella legge n. 29/2021, con l'art. 6 D.L. n. 44/2021, convertito nella legge n. 76/2021, con l'art. 7 D.L. n. 105/2021, convertito nella legge n. 126/2021, nonché da ultimo con l'art. 16 D.L. n. 228/2021 e rilevato che la sola difesa di parte attrice ha depositato telematicamente le proprie memorie riepilogative delle proprie deduzioni e richieste, prestando acquiescenza alla trattazione scritta del presente procedimento;

lette in particolare le memorie ritualmente depositate dalle parti nei concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammette tutti i documenti offerti in produzione dalle parti in allegato ai rispettivi scritti difensivi, in prova diretta e contraria, ed ammette C.T.U. contabile che previo esame degli atti difensivi e della documentazione prodotta dalle parti, nonché esperimento di un effettivo tentativo di conciliazione, risponda ai seguenti quesiti: "1) determini il TEG contrattuale mediante le modalità di computo stabilite dalle "Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio

ai sensi della legge sull'usura" emanate nel luglio 2016, e in ogni caso: 1) includa nel TEG contrattuale: a) la misura dell'interesse corrispettivo e (la maggiorazione) di quello moratorio pattuiti; b) la commissione/penale di risoluzione per inadempimento (connessa cioè all'omesso pagamento delle rate di mutuo); c) eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari; d) ogni onere contrattualmente previsto che connesso all'operazione di finanziamento, come, ad esempio, spese per polizze assicurative (anche facoltative) a tutela del credito e/o dell'immobile ipotecato, per perizie tecniche, per istruttoria e per incasso rata (cfr. art. 644 co. 4 c.p. e "Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate nel luglio 2016, sezione C4, n. 8, per cui è incluso nel calcolo del TEG ai fini della rilevazione del TEGM "ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti connessi con l'operazione di finanziamento"); 1.2) escluda dal TEG contrattuale a) le spese per imposte e tasse; b) le spese notarili; c) la commissione di estinzione anticipata; 2) verifichi, tenuto conto della categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto, il c.d. tasso di soglia (TSU) pubblicato, ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/1996, sul D.M. trimestrale di rilevazione del medesimo, vigente al momento della conclusione del contratto, separatamente per: 2.1) gli interessi corrispettivi, applicando: a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/5/2011 la formula "TEGM aumentato della metà"; b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/5/2011, la formula "TEGM aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali"; 2.2) gli interessi moratori, applicando: a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/5/2011, la formula "TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori (se riportata, anche a titolo meramente statistico, nei decreti ministeriali trimestrali), il tutto aumentato della metà" (TEGM + 2,1% + 50%); ovvero, nel caso in cui il decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente all'epoca di conclusione del contratto difetti

dell'indicazione della maggiorazione [redacted] interessi moratori, la formula di cui al precedente punto 3.1 lett. a) ("TEGM aumentato della metà"); b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/5/2011, la formula "TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto aumentato di un quarto e di [redacted] ulteriori quattro punti percentuali" (TEGM + maggiorazione media moratori) x 1,25 + 4) ; 3) stabilisca, in base al raffronto tra TEG contrattuale e TSU relativo a ciascun tipo di interessi, se siano stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, determini: 3.1) in caso di non eccedenza del tasso soglia relativo a entrambi i tipi di interessi, applichi le condizioni contrattuali pattuite tra le parti; 3.2) in caso di eccedenza degli interessi corrispettivi rispetto al corrispondente tasso soglia, escluda qualsivoglia interesse; 3.3) in caso di eccedenza dei soli interessi di mora rispetto al corrispondente tasso soglia, applichi, a titolo di mora (art. 1224 c.c.), al capitale concesso a mutuo il saggio convenzionale degli interessi corrispettivi (sia sulle rate scadute fino alla data di risoluzione, sia sul capitale residuo, mediante attualizzazione al momento della risoluzione), in luogo del saggio di mora pattuito; - accerti il regime finanziario degli interessi applicato dalla banca e se l'ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) previsto dal contratto sia in regime composto (in luogo di quella semplice, art. 821 co. 3 c.c.), esprimendo un proprio giudizio tecnico e verificando il rispetto del TSU anche rispetto a tale conteggio; 4) proceda alla quantificazione della somma complessivamente versata alla banca, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, indicando capitale, interessi, competenze e spese collegate, comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (ad es. spese di assicurazione, per perizie tecniche, ecc.), determinando, sulla base del calcolo eseguito come da criteri suindicati l'eventuale somma dovuta in restituzione dalla banca ovvero la somma eventualmente ancora dovuta dal mutuatario;

nomina all'uopo C.T.U. la dott.ssa [redacted], con studio in Bari, e rinvia per il
giuramento all'udienza del 23.11.2022, ad ore 9.30.

Si comunichi al C.T.U.

Il Giudice Unico
Dr. [redacted]